



AUTORITA' DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI

Cod. Fisc. 92045550131

Sede legale:
Piazzale Vittorio Emanuele, 4
22017 Menaggio (CO)
Tel: 0344-34161

www.autoritabacinoario.it
protocollo@autoritabacinoario.it
autoritabacinoario@pec.regione.lombardia.it

Menaggio, 30 agosto 2021

Bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nei porti lacuali in area portuale e nelle strutture di ormeggio in area extra portuale per il periodo 01.01.2022 / 31.12.2027

L.R. 6/2012 – Regolamento regionale n. 9 del 27 ottobre 2015

II DIRETTORE **dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori**

VISTE:

- la L.R. n. 6 del 04.04.2012 "Disciplina del settore dei trasporti" e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015 "Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)";
- il proprio Regolamento per la gestione dei porti lacuali e delle strutture d'ormeggio del demanio lacuale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 21 luglio 2021;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 21 luglio 2021, con la quale si approva lo schema del presente bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nei porti lacuali in area portuale e nelle strutture di ormeggio in area extraportuale nei Comuni aderenti all'Autorità di Bacino per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2027 e i relativi criteri di assegnazione;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria tecnica effettuata dagli uffici dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori relativa alla definizione del contingente di posti d'ormeggio da mettere a bando individuati nella Tabella sotto riportata.

Prov.	Comune	Porto/Riva/Approdo	Area/Tariffa	N. Totale Posti Barca a Bando		
				Totale	In Acqua	A Terra
LC	ABBADIA LARIANA	Molo	PORTUALE	27	12	15
LC	ABBADIA LARIANA	Porticciolo "La Rosa"	EXTRAPORTUALE	10	10	
LC	ABBADIA LARIANA	Riva Via Lungolago	PORTUALE	28		28
CO	ARREGNO	Porto	PORTUALE	53	30	23
LC	BELLANO	Bellano Centro	PORTUALE	46	46	
LC	BELLANO	Riva Carlo Alberto	PORTUALE	13		13
CO	BLEVIO	Porto di Girola	PORTUALE	14	14	
LC	CALOLZIOCORTE	Pontile	EXTRAPORTUALE *	14	14	
CO	CERNOBBIO	Gradinata	PORTUALE	14		14
CO	CERNOBBIO	Molo	PORTUALE	17	17	
LC	CIVATE	Riva di Civate	EXTRAPORTUALE *	18		18
LC	COLICO	Molo Piazza Garibaldi	PORTUALE	38	21	17

Prov.	Comune	Porto/Riva/Approdo	Area/Tariffa	N. Totale Posti Barca a Bando		
				Totale	In Acqua	A Terra
LC	COLICO	Porticciolo di Piona	EXTRAPORTUALE	28	28	
LC	COLICO	Precasciano	EXTRAPORTUALE	6		6
CO	COLONNO	Colonno Nuovo	PORTUALE	35	35	
CO	CREMIA	Molo	PORTUALE	36	36	
LC	DERVIO	Area Pescatori	EXTRAPORTUALE *	7		7
LC	DERVIO	Corenno Plinio	PORTUALE	8	8	
LC	DERVIO	Porto Vecchio	PORTUALE	53	53	
LC	DERVIO	Santa Cecilia	PORTUALE *	99	99	
CO	DOMASO	Molo	PORTUALE	44	44	
CO	DONGO	Bersaglio	EXTRAPORTUALE *	20	20	
CO	DONGO	Molo	PORTUALE	31	31	
CO	DONGO	Pontili La Rivetta	PORTUALE	48	48	
LC	DORIO	Spiaggia	EXTRAPORTUALE	38		38
CO	FAGGETO LARIO	Riva di Lemna	PORTUALE *	27	19	8
LC	GALBIATE	Pontili Adda	EXTRAPORTUALE	5	4	1
CO	GERA LARIO	Porto (Pontili A, B, C, D, E, F)	PORTUALE *	204	204	
CO	GERA LARIO	Porto Vecchio (V)	PORTUALE *	19	19	
CO	GRAVEDONA ED UNITI	Molo	PORTUALE	49	37	12
LC	LECCO	Malpensata Boe	EXTRAPORTUALE	4	4	
LC	LECCO	Pescarenico – Boa	EXTRAPORTUALE	12	12	
LC	LECCO	Pescarenico - Terra	EXTRAPORTUALE	20		20
LC	LECCO	Piazza Cermenati - Boa	EXTRAPORTUALE	20	20	
LC	LECCO	Piazza Cermenati - Terra	EXTRAPORTUALE	20		20
LC	LECCO	Ponte Kennedy - Boa	EXTRAPORTUALE	26	26	
LC	LECCO	Ponte Kennedy - Terra	EXTRAPORTUALE	21		21
CO	LEZZENO	Pescaù	PORTUALE	18	18	
CO	LEZZENO	Sostra	PORTUALE	10	10	
LC	LIERNA	Porticciolo Punta Grumo	EXTRAPORTUALE	22	22	
LC	LIERNA	Porto	PORTUALE	19	19	
LC	LIERNA	Riva Bancola	EXTRAPORTUALE	4		4
LC	LIERNA	Riva Bianca	EXTRAPORTUALE	6		6
LC	LIERNA	Riva Nera	EXTRAPORTUALE	31		31
LC	MALGRATE	Porto	PORTUALE	25	25	
LC	MALGRATE	Viale Italia	EXTRAPORTUALE	18		18
LC	MANDELLO DEL LARIO	Boe Adiacenti Porto L.N.I.	EXTRAPORTUALE	6	6	
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva F.lli Confalonieri	EXTRAPORTUALE	4		4
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva "La Glorietta"	EXTRAPORTUALE	4		4
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva "La Vida Loca"	EXTRAPORTUALE	2		2
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva Lungolaro	EXTRAPORTUALE	2		2
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva "Moto Guzzi"	EXTRAPORTUALE	4		4
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva di Olcio	EXTRAPORTUALE	19		19
LC	MANDELLO DEL LARIO	Piazza Approdo Mulini	PORTUALE	16		16
LC	MANDELLO DEL LARIO	Piazza Garibaldi	PORTUALE	38	15	23
LC	MANDELLO DEL LARIO	Piazza Italia	PORTUALE	11		11

Prov.	Comune	Porto/Riva/Approdo	Area/Tariffa	N. Totale Posti Barca a Bando		
				Totale	In Acqua	A Terra
LC	MANDELLO DEL LARIO	Porto di Olcio	PORTUALE	22	22	
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva Grande	PORTUALE	30	7	23
LC	MANDELLO DEL LARIO	Via Silvio Pellico	PORTUALE	3		3
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva Oltre i Mulini	EXTRAPORTUALE	4		4
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva D'Adda	EXTRAPORTUALE	4		4
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva Giardinetto	EXTRAPORTUALE	2		2
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva Lario	EXTRAPORTUALE	1		1
LC	MANDELLO DEL LARIO	Riva Sotto Somana	EXTRAPORTUALE	5		5
CO	MENAGGIO	Nobiallo	PORTUALE	12	12	
CO	MENAGGIO	Porto	PORTUALE	30	30	
CO	MENAGGIO	Pontile Nobiallo ***	EXTRAPORTUALE *	9	9	
CO	MUSSO	Molo	PORTUALE	31	31	
CO	NESSO	Borgovecchio	PORTUALE	6	6	
CO	NESSO	Careno	PORTUALE	10	10	
CO	NESSO	Castello	PORTUALE	5	5	
CO	NESSO	Coatesa	PORTUALE	6	6	
CO	NESSO	Portegallo	PORTUALE	10	10	
SO	NOVATE MEZZOLA	Molo Sole Luna	EXTRAPORTUALE *	20	20	
SO	NOVATE MEZZOLA	Pontile Campo di Mezzola	EXTRAPORTUALE	11	11	
LC	OLIVETO LARIO	La Piana	PORTUALE	37	37	
LC	OLIVETO LARIO	Limonta	PORTUALE	14	14	
LC	OLIVETO LARIO	Onno	PORTUALE	33	33	
LC	OLIVETO LARIO	Porto Puncetta	PORTUALE	10	10	
LC	OLIVETO LARIO	Riva La Carraa'	PORTUALE	13		13
LC	OLIVETO LARIO	Riva La Torretta	PORTUALE	18		18
LC	OLIVETO LARIO	Vassena	PORTUALE	11	11	
LC	OLIVETO LARIO	Riva di Limonta	EXTRAPORTUALE	10		10
LC	OLIVETO LARIO	Riva di Pescarino	EXTRAPORTUALE	6		6
LC	OLIVETO LARIO	Riva La Cruseta	EXTRAPORTUALE	5		5
LC	OLIVETO LARIO	Riva Via Verdi	EXTRAPORTUALE	10		10
LC	PERLEDO	Malpensata Terra	EXTRAPORTUALE	4		4
LC	PESCATI	Pontile Località La Fornace	EXTRAPORTUALE	9	9	
LC	PESCATI	Riva Attrezzata Località La Fornace	EXTRAPORTUALE	17	17	
CO	PIANELLO DEL LARIO	Riva	EXTRAPORTUALE	50		50
CO	PIANELLO DEL LARIO	Porticciolo	EXTRAPORTUALE *	50	50	
CO	POGNANA LARIO	Porto	PORTUALE	10	10	
CO	POGNANA LARIO	Quarzano	PORTUALE	22	10	12
CO	POGNANA LARIO	San Fedele	PORTUALE	10	10	
CO	SAN SIRO	Molvedo	PORTUALE	27	27	
CO	SAN SIRO	Pontile Località Santa Maria	EXTRAPORTUALE	18	18	
CO	SAN SIRO	Pontile Località Moletto	EXTRAPORTUALE	8	8	
CO	SAN SIRO	Rezzonico	PORTUALE	6	6	
CO	SORICO	Pontile Belvedere	EXTRAPORTUALE	16	16	
CO	SORICO	Belvedere Terra	EXTRAPORTUALE *	16		16

Prov.	Comune	Porto/Riva/Approdo	Area/Tariffa	N. Totale Posti Barca a Bando		
				Totale	In Acqua	A Terra
CO	SORICO	Località "La Punta"	EXTRAPORTUALE *	20		20
CO	SORICO	Località "La Torre"	EXTRAPORTUALE *	20		20
CO	TORNO	Molo	PORTUALE	23	23	
CO	TORNO	Pontile **	EXTRAPORTUALE *	44	44	
CO	TREMEZZINA	Ossuccio - Canale dell'Isola	EXTRAPORTUALE	20	20	
CO	TREMEZZINA	Ossuccio - Isola	PORTUALE	5	5	
CO	TREMEZZINA	Ossuccio - Ospedaletto	PORTUALE	7	7	
CO	TREMEZZINA	Lenno - Campo	PORTUALE	19		19
CO	TREMEZZINA	Tremezzo - Riva Di Azzano	PORTUALE	30		30
LC	VALMADRERA	Gradinata Parè (G)	PORTUALE	54		54
LC	VALMADRERA	Area in acqua Parè (A, B, C, D)	PORTUALE	69	69	
LC	VARENNA	Porto Fiumelatte	PORTUALE	22	22	
LC	VARENNA	Porto Varenna Centro	PORTUALE	24	24	
LC	VARENNA	Riva Grande	PORTUALE	14		14
LC	VARENNA	Scivolo Pontile Traghetto	PORTUALE	11		11
SO	VERCEIA	Porticciolo	EXTRAPORTUALE *	25	25	
LC	VERCURAGO	Porto **	EXTRAPORTUALE *	36	36	

Le tariffe per l'ormeggio nei porti lacuali in **area portuale** e nelle strutture di ormeggio in **area extra portuale** sono definite dalla Tabella "A" dell'allegato II del Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015;

* Le tariffe per l'ormeggio nei porti lacuali in **area portuale** e nelle strutture di ormeggio in **area extra portuale** sono definite con appositi atti richiamati nell'art. 2 del "Regolamento per la gestione dei porti lacuali e delle strutture d'ormeggio del demanio lacuale" approvato con Delibera n. 58 del 21 luglio 2021;

** Le istanze relative ai posti barca nei porti lacuali in **area portuale** e nelle strutture di ormeggio in **area extra portuale** devono essere presentate all'Autorità di Bacino e successivamente il Comune interessato darà indicazioni all'Autorità di Bacino in merito all'assegnazione.

*** La struttura è attrezzata per utenti diversamente abili.

RENDE NOTO

che è possibile inoltrare domanda per l'assegnazione dei posti d'ormeggio di cui sopra espletando le modalità di seguito elencate:

Art. 1

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nei porti lacuali in area portuale e nelle strutture di ormeggio in area extra portuale dovrà essere preferibilmente presentata in bollo attraverso lo Sportello Telematico <https://sportellotelematico.autoritabacinario.it/> dal proprietario dell'unità di navigazione, **utilizzando esclusivamente l'allegato modello** oppure **mediante PEC (no mail ordinaria) o raccomandata con ricevuta di ritorno (no posta ordinaria)** oppure **consegnata direttamente a mano** presso il protocollo generale dell'Autorità di Bacino in **Piazzale Vittorio Emanuele, 4 – 22017 Menaggio (CO)**, secondo i seguenti orari di apertura:

Lunedì 10.00 – 12.00
Martedì 14.30 – 17.00
Giovedì 10.00 – 12.00
Venerdì 10.00 – 12.00

La presentazione della domanda attraverso lo Sportello Telematico comporterà la riduzione del 50% dei diritti di segreteria/istruttoria (€ 25,00 anziché € 50,00). Qualora l'istanza fosse presentata attraverso Raccomandata A/R, farà fede la data di spedizione. **Non saranno prese in considerazione tutte le domande pervenute prima dei termini di pubblicazione del bando e con modalità differenti da quelle suddette.**

da LUNEDI' 30 AGOSTO 2021 a VENERDI' 15 OTTOBRE 2021 entro le ore 12.00.

L'istanza deve essere presentata da una persona fisica o rappresentante legale e non sono ammesse quelle cointestate.

La domanda deve riguardare la singola unità di navigazione che sia nelle disponibilità del richiedente e deve contenere le informazioni di cui al successivo art. 2.

E' vietato presentare più istanze per la stessa unità di navigazione. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'esclusione di tutte le domande presentate.

L'utilizzo di modelli non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o la firma comporterà **l'inammissibilità della domanda** stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.

Il suddetto periodo valido per la presentazione delle domande è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione per il sorteggio tutte le domande pervenute precedentemente o successivamente a detto periodo.

L'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori non risponde di eventuali disguidi postali che possano pregiudicare il tempestivo arrivo della documentazione richiesta.

La data di presentazione al protocollo della domanda nei termini indicati di cui sopra NON comporta titolo di precedenza nell'assegnazione dei posti.

Art. 2

LA DOMANDA

1. La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d'ormeggio della propria unità di navigazione per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2027 previsto dal bando, e deve inoltre contenere obbligatoriamente:
 - a. i dati anagrafici del richiedente;
 - b. i dati relativi alla residenza anagrafica;
 - c. i dati relativi al recapito se diverso dalla residenza;
 - d. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni;
 - e. la struttura portuale (porto lacuale o struttura d'ormeggio) per la quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio **fino al massimo di tre opzioni in ordine di preferenza**;
 - f. la tipologia del concessionario che utilizza l'unità di navigazione:
 - fruitore ordinario;
 - impresa con finalità turistiche (operatore nautico per le finalità della sua attività, stabilimenti balneari);
 - operatore di aziende ricettive all'area aperta;
 - strutture alberghiere e attività di somministrazione di cibi e bevande (limitatamente a quanto utilizzato ai fini della navigazione);
 - attività culturali, sportive, religiose, politiche, benefiche;
 - azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali;
 - ente o associazione senza fini di lucro per le imbarcazioni sociali;
 - ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali;

- Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro affiliate a Federazioni Sportive nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI per le imbarcazioni sociali;
 - Pescatore professionista per le sole unità di navigazione iscritte negli appositi registri;
- g. la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione:
- servizio professionale con unità iscritte nei pubblici registri nautici;
 - servizio di appoggio e soccorso nell'attività di scuola o di manifestazione nautica (per società e circoli nautici che non possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione);
 - esposizione e prova ad uso clienti di unità prodotte da cantieri nautici locali (per cantieri che non possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione);
 - esercitazioni delle scuole nautiche locali che rilasciano patenti nautiche;
 - diporto;
 - altro;
- h. le informazioni relative all'unità di navigazione:
- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione: nome dell'unità di navigazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa/contrassegno, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm. e pescaggio (immersione in cm.);
 - l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo);
- Le specificazioni relative all'unità di navigazione suddette, esclusivamente per gli utenti che dovessero acquistarne una, dovranno essere trasmesse entro e non oltre 30 giorni l'inizio dei termini della pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena decadenza del diritto di assegnazione;
- i. la dichiarazione del richiedente:
- di non trovarsi nelle posizioni di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 annesso al D.Lgs n. 490/94 (certificazioni previste dalla normativa antimafia);
 - di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della presente domanda;
 - di provvedere al pagamento del canone dovuto entro il periodo stabilito;
 - di impegnarsi, qualora assegnatario di un posto, a comunicare entro 15 giorni ogni modifica dei dati contenuti nella istanza di concessione;
 - di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di precedenza e/o di riduzione del canone concessorio così come previsto dal successivo art. 4;
 - di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
 - di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione, pena decadenza del diritto di assegnazione;
 - di essere a conoscenza che l'eventuale rinuncia del posto assegnato presentata entro il termine del primo semestre avrà efficacia dal secondo semestre;
 - di prestare il consenso del trattamento dei dati contenuti nella dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione (Regolamento comunitario n. 679/96).

Art. 3

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nei porti lacuali in area portuale e nelle strutture di ormeggio in area extra portuale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. fotografie in primo piano a colori dell'unità di navigazione ripresa da tre punti (poppa, prua e il lato);
2. copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate;
3. copia del certificato di navigazione rilasciata dalla rispettiva Autorità competente (per operatori nautici);
4. copia del certificato di assicurazione dell'unità di navigazione intestata al richiedente del posto d'ormeggio inclusa la copertura per la Responsabilità Civile per l'incendio arrecato a terzi (sono escluse le barche senza motore o con motore ausiliario o con motore elettrico);
5. modulo contenente gli obblighi del concessionario debitamente sottoscritto per integrale accettazione;
6. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del richiedente (nel caso di enti e società copia dello statuto e del certificato di iscrizione alla CCIAA);
7. dichiarazione attestante precedenti concessioni o autorizzazioni demaniali;
8. eventuale documentazione per i diritti di precedenza;
9. documentazione comprovante l'eventuale diritto alla riduzione;
10. attestazione di pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria fissata dalla Delibera del CDA n. 54 del 31.05.2017 in € 50,00 (ridotto del 50% qualora l'istanza fosse presentata attraverso lo Sportello Telematico). Il suddetto versamento anche se l'utente risulterà non assegnatario non verrà restituito;
11. dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo.

La documentazione relativa all'unità di navigazione di cui ai punti 1., 2., 3. e 4., esclusivamente per gli utenti che dovessero acquistarne una, dovranno essere trasmesse entro e non oltre 30 giorni l'inizio dei termini della pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena decadenza del diritto di assegnazione.

Art. 4

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

Nell'assegnazione dei posti d'ormeggio hanno la precedenza nell'ordine decrescente di importanza sotto indicato:

- 1° unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti o ad associazioni autorizzate a detti servizi che svolgono tali funzioni nel territorio interessato;
- 2° unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici pescatori professionisti operanti nell'area lacuale territorialmente interessata limitatamente a due posti d'ormeggio, anche singolarmente ubicati in porti o approdi lacuali diversi, con esclusione dei pescatori professionisti che già possiedono proprie strutture d'ormeggio in concessione;
- 3° unità di navigazione per natanti di persone diversamente abili a bordo qualora il porto sia attrezzato all'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso;
- 4° unità di navigazione delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a un posto d'ormeggio, anche singolarmente ubicati in porti o approdi lacuali diversi, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture d'ormeggio in concessione;
- 5° unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente ad un posto d'ormeggio anche singolarmente ubicati in porti o approdi lacuali

- diversi, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche con esclusione delle scuole nautiche che già possiedono proprie strutture d'ormeggio in concessione;
- 6° unità di navigazione di residenti fino al 50% dei posti barca disponibili dando precedenza a quelle di attuali assegnatari di posti barca che sono in regola con il versamento dei canoni di occupazione demaniale limitatamente ad un posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale;
- 7° unità di navigazione di attuali assegnatari di posti barca in regola con il versamento del canone di occupazione demaniale limitatamente ad un posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale;

Tenuto conto delle suddette precedenze, verrà generata una graduatoria provvisoria per singola struttura d'ormeggio, attraverso un sorteggio informatico delle istanze pervenute, che tenga conto delle tre diverse preferenze indicate dal soggetto richiedente.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Autorità per almeno 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i suddetti termini si procederà con la pubblicazione della graduatoria definitiva avverso la quale è ammesso il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo Dello Stato entro 120 giorni.

La graduatoria dei posti d'ormeggio sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione, l'Autorità di Bacino procede con l'assegnazione della concessione dei posti d'ormeggio e provvederà a comunicare agli aggiudicatari il posto assegnato **a far data dal 01 gennaio 2022.**

L'assegnazione effettiva del posto è obbligatoriamente subordinata alla verifica della compatibilità dimensionale dell'unità di navigazione con gli stalli disponibili e avrà efficacia solamente dopo tale verifica con esito positivo. In caso di indisponibilità di idoneo stallo, non risulterà possibile effettuare l'assegnazione pur in collocazione favorevole del soggetto richiedente all'interno della graduatoria stilata. In questo caso, si procederà a valutare la riassegnazione del posto richiesto nell'ambito della seconda o terza preferenza indicata.

La graduatoria definitiva resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio utilizzando il modulo di cui all'allegato E, quest'ultimo potrà essere assegnato al primo richiedente non rinunciatario avente diritto in graduatoria nella lista d'attesa, compatibilmente con le dimensioni e la tipologia dell'unità di navigazione.

Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative ad unità di navigazione che per le loro caratteristiche non sono compatibili con le caratteristiche dimensionali dei posti disponibili.

Le domande eventualmente pervenute fuori dai termini fissati dal bando verranno collocate, nell'ordine cronologico di registrazione al protocollo dell'Autorità di Bacino, in una lista di attesa da utilizzarsi in caso di esaurimento delle graduatorie.

Art. 5

ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni demaniali nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa regionale vigente.

Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri concessori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione attraverso il "Portale dei pagamenti del cittadino" PagoPA (pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione). Qualora i

pagamenti fossero eseguiti in modalità differente, si dovrà far pervenire all'Autorità di Bacino l'attestazione di versamento entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni.

In caso di mancata osservanza dei termini della diffida per mancato pagamento del canone, viene meno il diritto all'assegnazione.

E' fatto obbligo all'assegnatario comunicare al protocollo generale dell'Autorità di Bacino tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione. Nel caso di gravi inadempienze per mancata comunicazione delle informazioni suddette, viene meno il diritto all'assegnazione.

Art. 6 **NORME GENERALI**

1. E' vietata la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato anche temporaneamente ed a titolo gratuito. Tale inadempienza sarà causa di decadenza d'ufficio del posto concesso.
2. E' vietato ormeggiare l'unità di navigazione in posti diversi da quelli assegnati.
3. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari. L'Autorità di Bacino per motivazioni d'ufficio potrà scambiare i posti assegnati.
4. E' vietato ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda. Tale inadempienza sarà causa di decadenza d'ufficio del posto concesso.
5. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
6. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di cambio barca o rinuncia all'Autorità di Bacino con appositi moduli. In caso di rinuncia il titolare dovrà provvedere con la restituzione del contrassegno e dovrà liberare il posto di ormeggio assegnato.
7. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere richiesta con apposito modulo ed autorizzato dall'Autorità di Bacino previa verifica preventiva della compatibilità della nuova unità di navigazione con le caratteristiche tecniche dimensionali del posto barca assegnato.
8. La rinuncia da parte del concessionario del posto assegnato, agli effetti del pagamento del canone, qualora presentata entro il termine del primo semestre, avrà efficacia dal secondo semestre, viceversa, avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;
9. Il concessionario deve mantenere l'unità di navigazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
10. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate dall'Autorità di Bacino; in ogni caso, quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
11. Il concessionario è tenuto a segnalare, la presenza di attrezzatura di ormeggio (trappa/pendino) ammalorata o vetusta ai fini della manutenzione da effettuarsi a carico dell'Autorità di Bacino. Potrà provvedere autonomamente a propria cura e spese alla installazione di attrezzatura di emergenza (doppio pendino) previa richiesta e secondo le specifiche espresse volta per volta da parte del servizio Lavori Pubblici dell'Ente concedente. L'eventuale rottura di attrezzatura di ormeggio non precedentemente formalmente segnalata agli uffici nel termine minimo di gg. 15 antecedenti la data di eventuali sinistri, NON comporterà responsabilità a carico dell'Ente per danni alle imbarcazioni.

12. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia, per dolo o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze, deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
13. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che impediscano o rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
14. Il concessionario di posto barca a terra deve garantire l'ordine e la pulizia sia dell'area oggetto di concessione assegnatagli che quelle immediatamente limitrofe oltre che alla stessa unità di navigazione; a questo proposito l'Autorità di Bacino potrà imporre una tipologia ed un colore specifici per i teloni delle unità di navigazione stazionanti su una stessa riva;
15. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto o dell'approdo ed un comportamento ed atteggiamento di decoro consoni di un uso di aree pubbliche.
16. La concessione demaniale ha un carattere fiduciario e pertanto:
 - a. gli eventuali eredi per successione dovranno inviare una comunicazione (allegato I) allegando il certificato di morte e lo "stato di famiglia degli eredi per successione", pena la revoca della concessione stessa;
 - b. le eventuali società che subentrano a seguito di alienazioni, trasferimento di diritti reali o personali di godimento, ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, dovranno inviare una comunicazione (allegato I) allegando la copia degli atti di riassetto societario sulla base del quale viene chiesto il subingresso.
17. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali di cui al Regolamento Regionale n. 9 del 27/10/2015.
18. Il concessionario che intendesse rimuovere la propria unità di navigazione per un periodo maggiore di 30 giorni è tenuto a darne comunicazione all'Autorità di Bacino.
19. La modifica delle dimensioni degli spazi destinati ad ormeggio al di fuori dei parametri previsti in sede di assegnazione, sarà in ogni caso soggetta all'espressione di parere da parte dell'Ufficio dell'Autorità di Bacino competente.
20. Il concessionario dovrà ormeggiare correttamente e in sicurezza l'unità di navigazione. La cima di ormeggio principale deve essere fissata nella parte inferiore della boa. L'anello superiore della boa ha la sola funzione di sostegno della boa e deve essere utilizzato esclusivamente per il fissaggio della cima di sicurezza.
21. Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente Regolamento specificati e sottoscritti negli obblighi del concessionario.

Art. 8

RESPONSABILITA'

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'Autorità di Bacino nei riguardi delle unità di navigazione assegnatarie del posto barca, sia pur autorizzate all'ormeggio.
2. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'Autorità di Bacino per eventuali danni ai natanti autorizzati o impedimenti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
3. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.
4. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei danni ambientali provocati dallo svuotamento delle acque di sentina, delle acque nere o bianche dei serbatoi esistenti a bordo.

Art. 9

RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI

1. L'Autorità di Bacino potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'unità di navigazione ove per qualsiasi motivo:
 - a. non si possieda o si perda il diritto all'ormeggio;
 - b. si occupi un posto diverso da quello assegnato;
 - c. si occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite all'ormeggio;
 - d. non si rispettino le disposizioni dell'art. 6 del presente bando.
2. La rimozione, gestita dall'Autorità di Bacino, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.
3. Trova applicazione l'art. 54 della L.R. 6/2012 e s.m.i., relativamente alle procedure di rimozione, custodia, restituzione e dell'eventuale asta e/o distruzione e smaltimento.
4. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Autorità di Bacino che ha disposto la rimozione per danni all'unità di navigazione o alle cose in essa contenute.
5. Tutte le spese inerenti la rimozione, il deposito, il trasporto dell'unità di navigazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro previa identificazione.
6. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.

Art. 10

CONTROLLI E VIGILANZA

1. Le unità di navigazione annualmente autorizzate, dovranno avere un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dall'Autorità di Bacino e riportante il nome del porto o approdo e il numero del posto barca collegato, da esporre sull'unità di navigazione in un punto ben visibile anche con barca coperta. Con la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, il contrassegno attestante la regolarità dei pagamenti e della concessione potrà essere sostituito dall'utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale.
2. La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dall'Autorità di Bacino purché non in contrasto con la normativa regionale.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione quanto disciplinato dalla L.R. 6/2012, dal Regolamento Regionale n. 9/2015 e da tutte le normative di settore.

Art. 11

PUBBLICAZIONE

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per il periodo di cui all'articolo 1 del presente bando e trasmesso a tutti gli Enti aderenti interessati.

Il modello della domanda, parte integrante del presente bando, può essere preferibilmente compilato direttamente ed inviato in bollo attraverso lo Sportello Telematico <https://sportellotelematico.autoritabacinario.it/> o scaricato dal sito istituzionale www.autoritabacinario.it.

Il Direttore

(Dott. Franco Binaghi)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Per ogni altra informazione inerente il presente bando è possibile contattare gli uffici dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori
Tel. 0344.34161 – PEC: autoritabacinario@pec.regione.lombardia.it - E-mail: postibarca@autoritabacinario.it.